

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

---

(N. 1340)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(CRAXI)

e dal **Ministro della Sanità**

(DEGAN)

di concerto col **Ministro per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie**

(FORTE)

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(ALTISSIMO)

e col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(MARTINAZZOLI)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 1985**

---

Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1985, n. 164,  
concernente norme di attuazione della direttiva CEE n. 76/160  
relativa alla qualità delle acque di balneazione

---

ONOREVOLI SENATORI. — Con direttiva n. 76/160 il Consiglio delle Comunità europee ha disciplinato la qualità delle acque di balneazione nella considerazione che la protezione dell'ambiente e della salute pubblica impone di ridurre l'inquinamento delle acque di balneazione e di preservare queste ultime da un ulteriore deterioramento.

Nell'allegato alla direttiva vengono, inoltre, stabiliti i vari parametri, con indicazioni per gli stessi sia di valori guida che di valori imperativi, la frequenza dei campionamenti ed i metodi di analisi o di ispezione.

Con il decreto delegato 8 giugno 1982, n. 470, si è proceduto da parte italiana al recepimento della direttiva CEE in questione, con fissazione, negli allegati al provvedimento, dei valori relativi ai vari parametri, in armonia con i valori guida della direttiva, tenendo conto sia delle disposizioni precedentemente emanate in materia che delle modalità della balneazione nel nostro Paese.

Ai sensi del secondo comma dell'articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 470, l'entrata in vigore di tutte le norme di recepimento è ormai imminente, in quanto la disposizione anzidetta stabilisce che tutte le norme di attuazione trovano applicazione al termine della seconda stagione balneare completa (1° maggio 1985).

In sede di attuazione delle norme di recepimento sono, peraltro, emerse difficoltà oggettive nell'applicazione alle acque di balneazione di taluni valori dei parametri fissati nel decreto del Presidente della Repubblica n. 470.

Alcune regioni, ed in particolare la regione Emilia-Romagna, hanno richiamato l'attenzione del Ministero della sanità sulla opportunità di valutare con flessibilità taluni parametri rispetto ad altri di preminente interesse igienico-sanitario, adottando nel contempo sistemi integrativi di sorveglianza.

Di qui la richiesta di prevedere deroghe e modifiche per i valori della trasparenza, della colorazione, dell'ossigeno disciolto nelle acque, segnalando inoltre la difficoltà di seguire la metodica di rilevazione di un parametro previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 470 (metodo di Litsky).

Per venire incontro a tali esigenze il Ministro della sanità, in via amministrativa, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 470 e, su conforme parere del Consiglio superiore di sanità, con decreto in data 25 marzo 1985 ha ammesso, per le acque marine prospicienti le coste dell'Emilia-Romagna, una deroga triennale al valore limite del parametro della « trasparenza » portandolo da 1 a 0,50 m.

Per quel che concerne gli altri valori per i quali è stato richiesto un adeguamento da realizzare in tempi più lunghi e con progressivo impegno, come l'ossigeno disciolto e la colorazione, occorre intervenire mediante un atto legislativo che modifichi il decreto delegato n. 470, corredandolo con una serie di garanzie sotto il profilo igienico-sanitario, quali un più puntuale monitoraggio delle acque eutrofizzate, per la tempestiva individuazione delle zone ove si manifesti presenza di alghe tossiche e/o allergizzanti, cui dovranno seguire idonei provvedimenti atti a salvaguardare l'igiene e la salute degli utenti.

Viene così proposto — in coerenza con l'avviso favorevole espresso dal Consiglio superiore di sanità, che ha ritenuto potesse essere accolta la richiesta regionale — di ammettere che l'ossigeno disciolto espresso in percentuale di ossigeno di saturazione possa essere compreso tra 50-170 e che per quanto concerne la rilevazione del parametro « colorazione » si faccia astrazione dal fenomeno dell'eutrofizzazione. Lo stesso Consiglio superiore di sanità ha valutato favorevolmente per un esame batteriologico l'applicazione di un differenziato *test* di conferma a riprova delle metodiche di rilevazione previste dall'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 470.

Non si è peraltro ritenuto, in un primo momento, di dover ricorrere alla decretazione di urgenza per la considerazione che presso il Parlamento era stata unificata la discussione di tre proposte sulla materia (atti Camera 1424, 2437 e 2455), che perseguivano appunto lo scopo di ovviare alle difficoltà connesse al rispetto degli *standards* fissati con il decreto del Presidente della Repubblica

n. 470 in relazione alla qualità non ottimale delle acque costiere.

Non essendosi ancora concluso l'iter delle predette iniziative parlamentari, si propone l'unito provvedimento urgente per ovviare alle conseguenze derivanti dalla immediata applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 470 sulla balneazione del nostro Paese e per impedire il verificarsi di effetti pregiudizievoli su un importante settore del terziario, quale il turismo, soprattutto straniero, salvaguardando le caratteristiche di prevenzione e tutela sanitaria volute dal decreto del Presidente della Repubblica n. 470.

Con l'articolo 1, a fronte delle esigenze prospettate dalle regioni adriatiche, che si trovano ad affrontare il problema dell'eutrofizzazione delle acque marine, mentre da una parte si propone un allargamento dei valori-limite dell'ossigeno disciolto ed una temporanea sospensione della valutazione del parametro « colorazione », dall'altra si rende obbligatorio un adeguato programma di monitoraggio per rilevare la presenza di alghe aventi implicazioni di carattere igienico-sanitario.

Secondo le indicazioni del Consiglio superiore di sanità, tale facoltà di allargamento dei valori-limite viene limitata ad un periodo di tempo non superiore a tre anni.

Con l'articolo 2, seguendo il principio generale della delegificazione, limitatamente all'aggiornamento delle norme tecniche in materia di acque di balneazione, si assicura, in linea con la tradizione scientifica italiana, un tempestivo aggiornamento delle metodi-

che mediante provvedimento amministrativo adottato con il conforto dei pareri dei massimi organi tecnico-consultivi del Ministero della sanità.

Con l'articolo 3 si intende colmare una lacuna normativa emergente dal contesto della disciplina dello smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi introdotta con il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

In particolare, si provvede a stabilire un congruo termine per la produzione alle autorità competenti dell'istanza volta ad ottenere l'apposita autorizzazione prescritta per ogni fase di smaltimento, a norma dell'articolo 16 del citato decreto presidenziale.

Poichè la tossicità e nocività di un rifiuto sono determinate dalla presenza di talune sostanze in quantità e/o concentrazioni tali da presentare pericolo per la salute e per l'ambiente e la individuazione di tali quantità e/o concentrazioni è effettuata dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 dello stesso decreto, con proprie delibere, ne consegue che la medesima qualificazione di un rifiuto tossico e nocivo potrà essere nota ai soggetti che svolgono le attività di smaltimento soltanto una volta che sia intervenuta la pubblicazione di detta delibera del Comitato, comportando da tale epoca la decorrenza del termine utile per la presentazione delle domande dirette ad ottenere il rilascio delle autorizzazioni.

A tal fine si prevede che queste ultime vengano richieste entro 120 giorni dalla pubblicazione della delibera o da diverso termine di efficacia stabilito nella delibera medesima.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 3 maggio 1985, n. 164, concernente norme di attuazione della direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione.

*Decreto-legge 3 maggio 1985, n. 164, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 4 maggio 1985. (\*)*

**Norme di attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di modificare il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, differendo temporaneamente l'applicazione di alcuni limiti relativi alla qualità delle acque di balneazione avvalendosi della facoltà prevista dalla direttiva n. 76/160 emanata dal Consiglio della Comunità economica europea l'8 dicembre 1975 nella specifica materia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di grazia e giustizia;

E M A N A

il seguente decreto:

**Art. 1.**

1. I valori-limite dell'ossigeno disciolto espresso in centesimi di cui al parametro 11 dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, possono essere compresi fra 50 e 170 di saturazione di O<sub>2</sub>, quando le acque di balneazione siano sottoposte a programma di sorveglianza per un'adeguata rilevazione di alghe aventi possibili implicazioni igienico-sanitarie. Per le stesse acque, e sempre in relazione alle manifestazioni di fioritura algale, ai fini del giudizio di idoneità alla balneazione non si tiene conto del parametro « colorazione ».

2. La regione che, avendo messo in atto il programma di sorveglianza di cui al precedente comma 1, intende avvalersi di tali facoltà ne dà comunicazione al Ministero della sanità, precisando i tratti di costa in cui vengono applicati i suddetti limiti nonchè la durata di applicazione degli stessi.

(\*) V. inoltre il successivo Avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 13 maggio 1985.

3. Le facoltà indicate ai commi precedenti sono limitate ad un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

#### Art. 2.

L'aggiornamento delle norme tecniche di cui all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, viene effettuato, in base a nuove acquisizioni tecniche e scientifiche, con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per l'ecologia, sentiti l'Istituto superiore di sanità ed il Consiglio superiore di sanità.

#### Art. 3.

All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, è aggiunto il seguente comma:

« Per le attività di smaltimento in corso alla data di pubblicazione della delibera del Comitato di cui al precedente articolo 5, per effetto della quale i rifiuti oggetto di smaltimento ricadono nella classificazione di tossici o nocivi, l'autorizzazione di cui al primo comma deve essere richiesta entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione della delibera o dal diverso termine di efficacia stabilito nella delibera medesima ».

#### Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1985.

PERTINI

CRAXI — DEGAN — FORTE — ALTISSIMO  
— MARTINAZZOLI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI